

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

Circolare n. 14 del 4 maggio 2019

## OGGETTO: LE NOVITA' DEL " DECRETO CRESCITA "

È stato approvato il DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" contenente le seguenti interessanti novità di natura fiscale, in vigore **dall'1.5.2019**.

### **MAXI AMMORTAMENTO**

È reintrodotta il c.d. "maxi ammortamento", ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall'1.4 al 31.12.2019** (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.

Il Decreto introduce una **limitazione** prevedendo che la maggiorazione del costo **non è applicabile** sulla parte di investimenti complessivi **superiori a € 2,5 milioni**.



Sono **esclusi** dall'agevolazione i **veicoli a deducibilità limitata** di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** ex lett. b-bis) e quelli **esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico** di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l'esclusione dal beneficio riguarda l'intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

### **TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI**

È rivista la tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevedendo la soppressione della disciplina contenuta nella Finanziaria 2019. Le nuove disposizioni prevedono l'applicazione di un'aliquota **IRES ridotta** al reddito d'impresa **fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve**, diverse da quelle di utili non disponibili, nei **limiti dell'incremento del patrimonio netto**, così determinata.

Anno	Aliquota
2019	22,5%
2020	21,5%
2021	21%
dal 2022	20,5%

A tal fine va considerato che:

- si considerano **riserve di utili non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.  
Rilevano gli **utili realizzati a decorrere dal 2018** e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
- l'incremento di patrimonio netto è pari alla differenza tra:
  - il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento (senza considerare il risultato del medesimo esercizio) al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d'imposta precedenti;
  - il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (senza considerare il risultato del medesimo esercizio).

La parte degli utili accantonati a riserva che **eccede il reddito complessivo netto** è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo.

Per le **società trasparenti** l'importo agevolato determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli **imprenditori individuali** e delle **snc / sas in contabilità ordinaria** (non è riproposta l'applicazione dell'agevolazione per le imprese in contabilità semplificata).

L'agevolazione sopra esaminata è **cumulabile con altri benefici** eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e con quelli di cui all'art. 6, DPR n. 601/73 (IRES al 12% a favore degli enti con personalità giuridica).

### **DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI**

È previsto l'aumento della **deducibilità** dal reddito d'impresa / lavoro autonomo **dell'IMU relativa agli immobili strumentali** (attualmente fissata nella misura del 40%) nelle seguenti misure:

Anno	Deducibilità
2019	50%
2020	60%
2021	60%
dal 2022	70%

### **PATENT BOX**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.5.2019 (in generale, dal 2019) i soggetti titolari di reddito d'impresa che optano per il regime della c.d. "Patent box" possono **scegliere di determinare il reddito agevolabile**, in alternativa alla presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter DPR n. 600/73 (ruling), **direttamente nel mod. REDDITI / IRAP** relativo al periodo d'imposta in cui viene esercitata l'opzione e in quello relativo ai 2 periodi successivi, mediante **una variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo**.

A tal fine il soggetto interessato dovrà indicare le **necessarie informazioni** “*in idonea documentazione*” così come previsto dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

La nuova disciplina è applicabile anche nel caso in cui **sia in corso la procedura** di cui al citato art. 31-ter a condizione che **non sia stato concluso il relativo accordo**, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate della volontà di rinuncia alla procedura stessa.

In caso di **rettifica del reddito agevolato** la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza del credito utilizzato) **non è applicabile** se, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.



La suddetta sanzione **non è applicabile** anche in caso di presentazione di una **dichiarazione integrativa** ex art. 2, comma 8, DPR n. 322/98:

- in cui va specificato il possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto dell’integrazione;
- prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo.

### **INCENTIVI LAVORATORI IMPATRIATI**

È modificata la disciplina di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, in base alla quale il reddito di lavoro dipendente / assimilato nonché di lavoro autonomo (in precedenza l’agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente / autonomo) prodotti in Italia da lavoratori che ivi **trasferiscono la residenza, a partire dal 2020, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30%** (in precedenza 50%) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.

Relativamente al regime in esame va evidenziato che:

- la percentuale del 30% è **ridotta al 10%** per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia;
- è applicabile anche ai predetti soggetti che **avviano un’attività d’impresa in Italia** a partire dall’1.1.2020.

Quanto sopra è applicabile per **ulteriori 5 periodi d’imposta**:

- ai lavoratori con **almeno 1 figlio minorenni** o a carico, anche in affidato preadottivo;
- anche in caso di acquisto di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in proprietà.

In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo **limitatamente al 50%** del relativo ammontare.

Per i lavoratori con **almeno 3 figli minorenni** o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo **limitatamente al 10%** del loro ammontare.

### ***Cittadini italiani non iscritti all'AIRE***

È infine previsto che i cittadini italiani non iscritti all'AIRE che rientrano in Italia:

- **dall'1.1.2020** possono applicare il regime di cui al citato art. 16 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia;
- **entro il 31.12.2019** possono applicare, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d'imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato art. 16 "nel testo vigente al 31.12.2018" a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.

### ***RIENTRO RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO***

Come noto, ai sensi dell'art. 44, Legge n. 78/2010 ai docenti e ricercatori:

- in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- **non occasionalmente residenti all'estero**;
- che **hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero** presso centri di ricerca pubblici / privati o Università per almeno 2 anni continuativi per svolgere la propria attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale;

è riconosciuta l'**esclusione del 90% dalla tassazione del reddito** di lavoro dipendente / autonomo ai fini IRPEF nonché dalla formazione del **valore della produzione** ai fini IRAP.

L'agevolazione è applicabile nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diventa **residente in Italia e nei 5 successivi** (in precedenza 3). La stessa agevolazione è applicabile:

- **nei 7 periodi d'imposta successivi** nel caso di docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo e di acquisto di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà;
- **nei 10 periodi d'imposta successivi** nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni a carico, anche in affidato preadottivo;
- **nei 12 periodi d'imposta successivi** nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni a carico, anche in affidato preadottivo.



Le nuove disposizioni sono applicabili ai soggetti che **trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020**.

### ***Docenti / ricercatori non iscritti all'AIRE***

È infine previsto che i docenti / ricercatori non iscritti all'AIRE che rientrano in Italia:

- **dall'1.1.2020** possono applicare il regime di cui al citato art. 44 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia;

- **entro il 31.12.2019** possono applicare, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d'imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato art. 44 "nel testo vigente al 31.12.2018" a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.

### **MODIFICHE REGIME FORFETARIO**

I contribuenti forfetari che si avvalgono di **dipendenti e collaboratori** sono **tenuti ad operare le ritenute alla fonte** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73.



La previsione in esame, in deroga all'art. 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), è **applicabile dall'1.1.2019**.

I "nuovi" sostituti d'imposta devono **trattenere in 3 rate di pari importo** l'ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro i termini di cui all'art. 8, DPR n. 602/73 (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).

### **INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA**

È applicabile, fino al 31.12.2021, l'**imposta di registro / ipotecaria / catastale in misura fissa pari a € 200** ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all'alienazione degli stessi.

### **SISMA BONUS**

In materia di detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità è previsto che in caso di interventi realizzati:

- nei Comuni inclusi nelle **zone a rischio sismico 1, 2 e 3** (in precedenza limitata alla sola zona 1);
- mediante **demolizione e ricostruzione** di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell'immobile, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori;

spettano (all'acquirente dell'unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

- **a 1 classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%);
- **a 2 classi di rischio inferiori** (detrazione dell'85%);

e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.

### **INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO**

Con l'aggiunta del **comma 3.1** all'art. 14, DL n. 63/2013, in materia di interventi di riqualificazione energetica, e del **comma 1-octies** all'art. 16, DL n. 63/2013 relativo agli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche

ad alta pericolosità, è previsto che il soggetto avente diritto alle relative detrazioni, **in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, può optare per un contributo di pari importo:**

- **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi **sotto forma di sconto** sul corrispettivo dovuto;
- **rimborsato allo stesso sotto forma di credito d'imposta** utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 in 5 quote annuali di pari importo.

#### ***FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO***

È prevista l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.

A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l'emanazione delle specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

#### ***VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI***

Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, **le vendite a distanza di beni importati / nell'UE**, deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore:

- denominazione, residenza / domicilio, indirizzo di posta elettronica;
- numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita / prezzo medio di vendita.

Il soggetto in esame assume la qualifica di **debitore d'imposta** per le vendite a distanza per le quali **non ha trasmesso / trasmesso in modo incompleto** i suddetti dati se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

È previsto inoltre il differimento all'1.1.2021 dell'efficacia della presunzione di cui all'art. 11-bis, commi da 11 a 15, DL n. 135/2018 di cessione di beni ai fini IVA nei confronti dei soggetti passivi che, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, facilitano le cessioni / vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop:

- importati di valore intrinseco non superiore a € 150;
- effettuate nell'UE da un soggetto passivo ivi non stabilito a persone non soggetti passivi.

Per le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop di cui al citato art. 11-bis, effettuate nel periodo 13.2 – 1.5.2019 l'invio dei relativi dati va effettuato nel mese di luglio.

### ***CREDITO D'IMPOSTA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE***

È precisato che la disposizione che riconosce agli **esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta** pari al 50% delle commissioni per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di debito / credito **riguarda le cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di imprese / lavoratori autonomi che di consumatori finali.**

Nel caso in cui le commissioni per i pagamenti relativi al carburante **non siano contabilizzate separatamente** rispetto a quelle relativi ad altri beni, il credito d'imposta in esame spetta per la sola **quota parte** delle commissioni calcolata in base al **rapporto tra volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e quello complessivo.**

### ***MODIFICHE "SABATINI-TER"***

In merito all'agevolazione c.d. "Sabatini - ter" è previsto:

- l'aumento a **€ 4 milioni** (in precedenza € 2 milioni) del **valore massimo concedibile** a ciascuna impresa;
- l'erogazione del contributo sulla base delle **dichiarazioni prodotte dalle imprese** in merito all'investimento;
- l'**erogazione in un'unica soluzione** del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a € 100.000 (anziché in 6 quote annuali).

### ***SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE***

È previsto che il contributo in c/esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, riconosciuto dall'agevolazione c.d. "Sabatini - ter", è **esteso anche alle micro / piccole / medie imprese costituite in forma societaria** impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.

In particolare, per i suddetti soggetti il predetto contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al:

- **5%**, per le micro / piccole imprese;
- **3,575%**, per le medie imprese.

### ***TEMPI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE***

Con l'introduzione del **nuovo art. 7-ter** al D.Lgs. n. 231/2002 (attuativo della Direttiva n. 2000/35/CE in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), è disposto l'obbligo per le società di indicare nel proprio bilancio sociale i **tempi medi di pagamento** delle transazioni effettuate durante l'anno *"individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati"*.

Le società devono, inoltre, riportare nel proprio bilancio sociale:

- le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni in esame;
- le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

## **OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ / TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI**

È “rivista” la disciplina dell’obbligo di pubblicità / trasparenza dei contributi pubblici, prevedendo che:

- **a partire dal 2018** i soggetti di cui all’art. 13, Legge n. 349/86 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale), i soggetti di cui all’art. 137, D.Lgs. n. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), le associazioni / ONLUS / fondazioni e le cooperative sociali svolgenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98, sono tenuti **entro il 30.6 di ogni anno** (in precedenza 28.2) **a pubblicare sul proprio sito Internet**, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, **non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**, agli stessi **effettivamente erogati** nell’esercizio finanziario precedente da Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e da soggetti di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.);
- i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195, C.c. **pubblicano nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato** gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, **non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**, agli stessi **effettivamente erogati** nell’esercizio precedente da Amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, e da soggetti di cui al citato art. 2-bis.

I soggetti che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e quelli comunque **non tenuti alla redazione della Nota integrativa** (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) **pubblicano** le suddette informazioni **entro il 30.6** di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest’ultimo, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

I predetti obblighi di pubblicazione:

- **a partire dall’1.1.2020**, il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta una **sanzione pari all’1% degli importi ricevuti** con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione (di fatto, il **mancato rispetto** degli obblighi in esame **nel 2019 non risulta sanzionato**).  
Trascorsi 90 giorni dalla contestazione senza aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione, è applicabile *“la sanzione della **restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti**”*;
- **non sono applicabili** nel caso in cui l’importo dei vantaggi economici effettivamente erogati **sia inferiore a € 10.000**.

È infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis **contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato** di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012, la **registrazione** degli stessi nella Sezione “Trasparenza” ad opera del soggetto erogante **tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione** purchè il soggetto beneficiario indichi l’esistenza degli aiuti *“oggetto di obbligo di pubblicazione”* nel predetto Registro:

- nella Nota integrativa;  
ovvero, in mancanza
- nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti  
Rag. Elio Montenero